

REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/91 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1991

che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione per i tonni (del genere *Thunnus*), i tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus* destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604;

considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento citato, occorre ridurre il prezzo per la campagna di pesca 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 dei tonni (del genere *Thunnus*), i tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] e altre specie del genere *Euthynnus* destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 e la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue:

<i>(in lire per tonnellata)</i>		
Prodotto	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitaria
Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo	1 070

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PRONK

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.